



ORDINANZA N° 15 /2022/ADSP-MTMI

Oggetto: Porto di Taureana di Palmi (RC).- Individuazione zone demaniali marittime da destinare a sosta autoveicoli.-

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (di seguito anche AdSP MTMI) con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- CONSIDERATO** che per la realizzazione del porto di Taureana di Palmi fu redatto un progetto generale di Variante, in esecuzione al Piano Regolatore di variante del 16/10/1958, approvato con D.M. 22/6/1969, n. 5296;
- VISTA** la seconda variante al Piano Regolatore Portuale del porto di Taureana di Palmi, adottata con Decreto n. 12/2001 del 13/9/2001 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed approvata con Decreto n. 4777 del 3/5/2002 della Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica ed Ambiente, pubblicata sul B.U.R.C. – Supplemento Straordinario al n° 3 del 14/6/2002;
- VISTO** il collaudo statico dei lavori inerenti la suddetta variante in data 31/7/2008;
- VISTO** il certificato di collaudo tecnico – amministrativo in data 19/1/2009, relativo ai succitati lavori;
- CONSIDERATO** che con verbale in data 12/5/2009 il Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche Calabria – Sicilia – Ufficio Opere Marittime di Reggio Calabria ha riconsegnato all'Amministrazione Marittima le aree demaniali marittime del porto di Taureana di Palmi;
- CONSIDERATO** altresì che da tale data sono da intendersi implementate le potestà gestorie dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro a norma della L.28/1/94, n. 84;
- VISTA** l' Ordinanza n° 08/2009 in data 26/05/2009, con la quale l'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro ha approvato il "*Regolamento per lo svolgimento delle attività marittime di sicurezza e tutela ambientale nel porto di Taureana di Palmi*";
- VISTA** l'Ordinanza n. 16/2009 del 14/05/2009 dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro relativa alla destinazione funzionale degli accosti nel porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTA** l'Ordinanza n. 19/2009 del 14/05/2009 dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro recante la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, della sosta e dello svolgimento delle attività nel porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** l'art. 3 della suddetta Ordinanza n. 19/2009 del 14/05/2009 il quale prevede innumerevoli deroghe al divieto generale di accesso al porto di Taureana tra le quali quelle che riguardano:

titolari di licenza di pesca (comma 1 lett.a), concessionari demaniali (comma 2 lett.b), titolari di posti barca (comma 2 lett.c), eventuali visitatori o ospiti dei titolari di concessione demaniale marittima o proprietari di imbarcazioni (comma 2 lett.g)

VISTO il comma 5 del predetto art. 3 che prevede che le autovetture e gli altri mezzi autorizzati ad accedere al porto di Taureana di Palmi (RC), dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi, con divieto di sosta al di fuori degli spazi consentiti ed opportunamente segnalati;

VISTA l'Ordinanza n. 2/2022/ADSP MTMI del 10/1/2022, recante la disciplina e la regolazione della fruizione delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei insistenti presso il porto di Taureana di Palmi (RC), non assentiti in concessione;

VISTO l'art. 6, comma 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO altresì, che il soggetto fisico/giuridico, che accede nell'area portuale demaniale marittima privo del titolo di polizia legittimante l'ingresso e la sua circolazione, risponde dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, inerente all'inosservanza dei provvedimenti dati in materia di polizia dei porti, poiché le relative strade all'interno dell'ambito portuale non sono aperte alla "*circolazione di pedoni, animali e veicoli*", di cui alla definizione di "Strada" prevista all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, ma interdette a coloro che non siano muniti di specifico permesso di accesso per ragioni attinenti alle attività che si svolgono nel Porto e pertanto i trasgressori rimangono soggetti alle violazioni amministrative previste dal codice della navigazione e, laddove applicabili, a quelle previste dal Nuovo Codice della Strada;

VISTA la nota prot. 18056 in data 20/6/2022 con la quale il Corpo di Polizia Locale del Comune di Palmi (RC) ha sottoposto all'esame dell' AdSP MTMI e della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, per i profili di rispettiva competenza, una predisposizione di spazi demaniali marittimi portuali da adibire a parcheggi all'interno del porto di Taureana di Palmi (RC), al fine di rendere ordinata e sicura la fruizione degli spazi demaniali marittimi ivi ricompresi da parte dei soggetti autorizzati all'accesso;

VISTA la nota prot. 0011120 U AAMM del 21/6/2022, con la quale l'AdSP MTMI ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro il parere di competenza in ordine a quanto rappresentato

dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Palmi (RC) con la nota di cui al precedente punto;

VISTO il parere favorevole reso dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro con nota prot. 0010252 del 21/6/2021;

RITENUTO necessario, in relazione alle suddette deroghe agli accessi dei veicoli di cui all'art.3 comma 2 dell'Ordinanza n. 19/2009 del 14/05/2009, adottare un provvedimento ordinatorio afferente l'utilizzo della zona demaniale marittima portuale da adibire a parcheggi, a tutela della ordinata e sicura fruizione degli spazi demaniali marittimi ricompresi nell'ambito del porto di Taureana di Palmi (RC);

VISTA la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo:
www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

VISTO il Codice della Strada aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 e dal Decreto 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che il suddetto codice regola la circolazione anche sulle aree ad uso pubblico, siano esse private e/o demaniali, definibili comunque come "aree stradali" ai sensi dell'art.2 e segg. C.d.S., intendendo per tali quelle nelle quali vi sia la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte di un numero imprecisato di persone (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5414 del 07.05.1992) anche per assenza di sistemi protettivi (sbarre, catene, paletti), le quali restano pertanto assoggettate al regime delle norme della circolazione veicolare e pedonale;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. r) della L. 84/94 e s.m.i., il Presidente dell' AdSP esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla medesima Legge ad altri Organi dell'AdSP;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, i veicoli autorizzati ad accedere al porto di Taureana di Palmi (RC) ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 19/2009 nonché quelli che vi possono accedere in deroga ai sensi dell'art.3 comma 2 della medesima Ordinanza, citata in preambolo, dovranno essere parcheggiati esclusivamente negli appositi spazi indicati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza per farne parte integrante.

ORDINA

ART. 1 Interdizione

E' vietato, l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo non autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Ordinanza n. 19/2009 del 14/05/2009, presso tutte le zone demaniali marittime destinate alla pubblica fruizione nell'ambito del porto di Taureana di Palmi (RC).

ART. 2 Apposizione segnaletica orizzontale e verticale

La segnaletica monitoria, conforme alle previsioni del Codice della strada recante le prescrizioni ed i divieti di cui alla presente Ordinanza nonché di quelle citate in preambolo, sarà posta in opera dal Comune di Palmi (RC) previo apposito provvedimento del Comandante della Polizia Locale.

ART. 3 Norme finali

Trovano applicazione il codice della navigazione, il Codice della Strada nonché le Ordinanze richiamate in premessa, ed eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 4 Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99, ovvero saranno sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada - approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

ART.5
Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 6
Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito.


Gioia Tauro, 27/06/2022

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO
LAVORO PORTUALE
Dott. Pasquale FARAGNE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI


IL PRESIDENTE
A. (CP) Andrea AGOSTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP)



Statti di sosta: nr.79 bianchi nr.2 riservati ai disabili

Stalli di sosta: nr.57 bianchi - nr.2 riservati ai disabili



PLANIMETRIA GENERALE



Scala 1 : 2.000